

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

**CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1 / 2019**

**OGGETTO: CARTELLE ESATTORIALI: AL VIA IL SALDO E STRALCIO**

***Pubblicati modelli ed istruzioni per la presentazione della domanda***

---

Sul sito internet dell' Agenzia delle entrate - Riscossione è stato pubblicato il modello per presentare la domanda di adesione al cosiddetto "Saldo e stralcio" che consente, alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi, in forma agevolata, relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, versando una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell'importo inizialmente dovuto già "scontato" delle sanzioni e degli interessi di mora.

Secondo la norma si possono definire i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

La norma medesima precisa che sono interessate le persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).

I contribuenti che intendono aderire al "Saldo e stralcio" sono tenuti a proporre un apposita istanza utilizzando il modello "Modello SA-ST" predisposto da Agenzia delle entrate – Riscossione da presentare inderogabilmente entro il 30 aprile 2019.

Il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato in unica soluzione entro il ovvero 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile (35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% 3 entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente una “Comunicazione” contenente l’esito della richiesta precedentemente avanzata dallo stesso.

Per cui in caso di accoglimento la predetta comunicazione conterrà l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

In caso di mancato accoglimento della domanda la “Comunicazione” in parola invece conterrà il motivo del mancato accoglimento e limitatamente ai debiti oggetto di richiesta di stralcio definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (c.d. “rottamazione-ter”), l’avviso dell’automatica inclusione dei medesimi nei benefici della Definizione agevolata dei carichi 2018 fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

Infatti, è necessario ricordare che in mancanza dei requisiti per l’accesso all’istituto del “saldo e stralcio” e laddove i debiti oggetto della richiesta siano definibili ai sensi dell’art. 3 del DL n. 119/2018 (rottamazione ter), la presentazione della domanda di adesione allo stralcio, sì come disposto dalla legge in commento, sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3, per cui entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente tale circostanza unitamente agli importi dovuti ai fini della medesima calcolati secondo le modalità previste dal citato art.3 con le relative scadenze di pagamento.

In particolare in questo caso il pagamento dovrà avvenire in 17 rate la prima delle quali di ammontare pari al 30 per cento del totale dovuto scadrà il 30 novembre 2019 il restante 70 per cento verrà invece ripartito nelle rate successive ciascuna di pari importo con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Ancher in questo caso si applicano, a partire del 1 dicembre 2019 gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.*

*Ronciglione 09/01/2019*

**SERAFINELLI BANNETTA  
E ASSOCIATI**